



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO)
CIG: 5426651611

APPROVATO con: delibera consiliare del 31/7/2013 – D.D.G. n. 853 del 26/11/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Vito SABANELLI

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Gaetano PRUDENTE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) a favore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, consistente nell'indirizzare l'Università nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi, nell'assistenza in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e gestione dei contratti di assicurazione, secondo le specifiche riportate al successivo articolo 4 del presente Capitolato.

Art. 2 – Normativa di riferimento

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dalla normativa di settore D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., dal Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e ss.mm.ii., dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile, nelle parti compatibili.

Art. 3 – Durata del servizio

Il servizio di brokeraggio avrà durata di anni cinque (5) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto; alla scadenza del quinquennio, l'Università si riserva la facoltà di prorogare il servizio per la durata di mesi 6 (sei) nelle more della nuova procedura di gara.

In pendenza della stipulazione del contratto, l'Università ha la facoltà di ordinare l'inizio del servizio al Broker aggiudicatario che deve dare immediato corso allo stesso.

Dalla data di decorrenza del servizio il Broker dovrà assicurare la gestione del programma assicurativo dell'Università.

Il Broker aggiudicatario dovrà collaborare con il Broker uscente per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

In caso di mancata stipulazione del contratto il Broker aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento del corrispettivo, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta e riferito al solo servizio eseguito.

Alla scadenza naturale del contratto, il Broker aggiudicatario dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto, completo e graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

In caso di scadenza anticipata del contratto, il Broker aggiudicatario si impegna, su richiesta dell'Università, ad assicurare la prosecuzione dell'attività per non oltre 180 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker.

Il passaggio di portafoglio dal Broker cessante al nuovo Broker sarà disciplinato dal Codice Deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di assicurazioni e riassicurazioni A.I.B.A.

Art. 4 – Prestazioni oggetto del servizio

Il Broker aggiudicatario dovrà fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione del programma assicurativo dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Si elencano di seguito le attività di minima che il Broker dovrà svolgere:

1. **Analisi dei rischi** in capo all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Sarà compito del Broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali e all'assetto normativo di riferimento;
2. **Formulazione**, entro il termine di mesi 3 (tre) dalla data di decorrenza dell'appalto, di **uno specifico programma assicurativo**, aderente alle esigenze dell'Università, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture e alla riduzione dei costi, mediante:
 - analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti ed individuazione e/o analisi delle carenze con indicazione, al tempo stesso, degli interventi di razionalizzazione più idonei;
 - studio delle innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, C.C.N.L.;
 - nuove proposte del mercato assicurativo.
3. **Costante monitoraggio del programma assicurativo** dell'Università, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio di costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessari, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Università espressa nei modi di legge. Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio, è richiesto al broker:
 - predisposizione annuale di specifica relazione riferita alla gestione svolta nell'anno precedente contenente:
 - l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
 - la verifica del programma assicurativo e un parere circa la congruità e l'efficacia delle coperture assicurative in essere;
 - proposta di progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, con specifica anche dei tempi e delle procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza. I termini entro i quali tali progetti dovranno essere prodotti saranno dettati dalle stesse norme, nelle ipotesi di innovazioni legislative, o concordati nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo. La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate problematiche potrà derivare anche da richieste

- provenienti dall'Università;
 - proposte di disdetta o modifica di polizze nell'ambito del monitoraggio del programma assicurativo. Tali proposte dovranno essere comunicate dal Broker alla Università con congruo anticipo, allo scopo di consentire alla Università stessa di attivare tutte le procedure di gara necessarie per l'affidamento della nuova copertura assicurativa;
4. **Redazione dei capitolati speciali** (completi di massimali assicurati, delle condizioni generali, delle clausole particolari ed eventuali estensioni di garanzie) per l'affidamento del servizio assicurativo, assistenza tecnica nella predisposizione dei documenti di gara ed assistenza nelle procedure di gara (controlli di conformità, di economicità e di congruità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara; predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo) e nella successiva fase contrattuale;
5. **Assistenza nella gestione amministrativa** dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico, consistente in:
- segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
 - controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
 - segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 30 giorni prima della scadenza);
 - pagamento dei premi assicurativi: l'Università provvederà alla liquidazione dei premi al Broker aggiudicatario del servizio, previa indicazione da parte del broker dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. Il Broker provvederà a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione e ad inviare alla Università gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Il mandato di pagamento emesso a favore del broker avrà effetto liberatorio. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. Civ.;
6. **Gestione sinistri attivi e passivi** consistente in :
- assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri secondo le seguenti modalità:
 - l'Università ha l'obbligo di trasmettere al Broker, entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione della comunicazione del sinistro, la lettera di apertura della pratica a mezzo raccomandata A.R.;
 - il Broker, attraverso l'ufficio preposto alla gestione dei sinistri, attribuirà un numero al sinistro e lo comunicherà all'Ufficio competente dell'Università entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione;
 - il Broker al fine della definizione della pratica in tempi brevi, invierà le successive comunicazioni direttamente agli interessati o alle strutture di appartenenza scrivendo per conoscenza all'Ufficio competente dell'Università;
 - i diretti interessati, dopo l'apertura del sinistro, invieranno le successive certificazioni direttamente al Broker;
 - il Broker si impegna a comunicare entro il termine di giorni 60 (sessanta) all'Ufficio competente il numero di sinistro attribuito a ciascuna pratica dalla Compagnia;
 - il Broker si impegna a inviare alle Compagnie di Assicurazione gli atti finalizzati all'interruzione del termine di prescrizione dei sinistri;
 - il Broker si impegna a intrattenere, per una migliore e più efficiente gestione dei sinistri, rapporti sia con le strutture universitarie interessate (ad esempio quelle presso le quali si è verificato l'evento dannoso) sia con le Compagnie ed i periti di volta in volta dalle stesse incaricati, in modo da addivenire rapidamente ad un'esauriente definizione dell'istruttoria e ad una soddisfacente proposta di liquidazione del danno da parte della Compagnia;
 - relazione semestrale sullo stato dei sinistri passivi contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, corredata da valutazioni tecniche e da proposte;
 - dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine.
 In caso di sinistri che si collocano per entità entro la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze, il Broker si impegna ad esprimere e formalizzare una propria valutazione in merito, oltre a trasmettere ogni documentazione idonea a consentire il nulla osta dell'Università per la liquidazione del danneggiato.
 In merito alla gestione dei sinistri attivi sarà facoltà della Università avvalersi dell'opera del broker qualora lo riterrà opportuno, comunicandolo allo stesso preventivamente;
7. **Formazione ed aggiornamento del personale universitario**, da svolgersi, almeno nel numero minimo di due volte per l'intera durata dell'appalto, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Università, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni;
8. **Assistenza tecnica nelle apposite Commissioni** che saranno istituite per lo svolgimento delle procedure di gara

- per l'affidamento di servizi assicurativi;
9. **Consulenza occasionale in materia assicurativa** per la predisposizione dei capitolati, bandi di gara e schemi di contratto inerenti appalti di lavori, servizi e forniture;
 10. **Disponibilità di incontri a richiesta dell'Università e comunque di almeno n° due (2) incontri garantiti all'anno per l'intera durata dell'appalto.**

Art. 5 – Organizzazione del servizio – Referente del servizio

Per l'espletamento del servizio il Broker aggiudicatario dovrà avvalersi di una organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Università, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento del servizio.

All'avvio del servizio il Broker dovrà designare il Referente del Servizio, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso.

Il Referente del servizio dovrà essere iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) istituito dal D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e disciplinato dal Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006.

Il Referente risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa dell'Università.

Il Referente dovrà inoltre garantire il corretto svolgimento del servizio, indicando le fasce di presenza ordinaria e le modalità per essere contattato dagli uffici dell'Università anche in caso di urgenza; il Referente del Servizio dovrà recarsi presso gli uffici dell'Università tutte le volte in cui ne verrà fatta richiesta.

Nel caso di assenza del Referente del Servizio dovrà essere individuato un sostituto che dovrà possedere analoga esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Il Broker dovrà dedicare allo svolgimento del servizio stesso lo staff di interfaccia con gli uffici universitari, costituito da personale adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze dell'Università.

L'Università, qualora rilevi deficienze quantitative o qualitative rispetto al personale indicato nell'offerta tecnica, si riserva la facoltà di chiedere ed ottenere dal Broker l'adozione di misure idonee a garantire il tempestivo adeguamento delle risorse umane.

Lo staff di interfaccia dovrà operare in stretta collaborazione con gli uffici dell'Università.

In caso di sostituzione del personale dedicato, nel corso dell'appalto, il Broker è obbligato a garantire le medesime caratteristiche professionali.

Qualora il Broker disattenda a tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. – clausola risolutiva espressa – dandone comunicazione scritta con avviso di ricevimento.

Art. 6 – Obblighi contrattuali

Il Broker aggiudicatario dovrà svolgere il servizio nell'interesse dell'Università e in conformità, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Il Broker aggiudicatario dovrà garantire la fattibilità dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, in ogni sua fase, ed, in particolare, la completezza delle proposte di copertura necessarie per l'Università in relazione ai rischi afferenti, con conseguente responsabilità del medesimo in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati.

Il Broker aggiudicatario dovrà osservare tutte le indicazioni e le richieste dell'Università, secondo criteri di diligenza professionale e dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione obbligandosi a mettere a disposizione dell'Università ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione potrà essere eseguita dal Broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione stessa.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Università, pur venendo effettuate tramite il Broker.

Il Broker aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle strutture dell'Università, né sarà in grado d'impegnare in alcun modo l'Università stessa se non previa esplicita autorizzazione.

Sono a carico del Broker tutte le spese (oltre quelle di bollo e di registrazione inerenti la stipula del contratto) ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento del servizio nonché i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

In caso di inadempimenti agli obblighi sopra citati, l'Università procederà a darne comunicazione a mezzo fax, al Responsabile del Servizio, che potrà far pervenire le eventuali osservazioni entro i tre giorni successivi. Trascorsi trenta giorni, senza che il Broker si adegui, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456, clausola risolutiva espressa, dandone comunicazione scritta.

L'Università si impegna a:

- fornire, all'atto del conferimento e comunque su richiesta del Broker, prima che si dia inizio allo svolgimento del servizio, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative ed a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, relativa al patrimonio mobiliare ed immobiliare;

- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto relativo all'affidamento di coperture assicurative la provvigione che dovrà essere versata al Broker dalle Compagnie di Assicurazione;
- comunicare alle Compagnie di Assicurazione, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione dei contratti assicurativi è affidata al Broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti i medesimi contratti per conto dell'Università.

Restano di esclusiva competenza dell'Università:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker che si riserva di recepire o disattendere senza che dal Broker possano essere sollevate eccezioni di sorta;
- la decisione sulle coperture assicurative da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, salvo l'obbligo del Broker di procedere agli atti interruttivi del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei sinistri.

L'Università si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte le aggiunte e le modifiche che si dovessero rendere necessarie in occasione di aumento o diminuzione delle attività dell'Università stessa.

Le suddette modifiche non comporteranno alcuna variazione alle condizioni contrattuali stabilite con il presente appalto. L'Università rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il consulente dovesse stabilire con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria struttura organizzativa ai fini della partecipazione al presente appalto e dell'esecuzione del rapporto conseguente.

L'Università rimane al pari estranea ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker e le Compagnie di Assicurazione per effetto del presente appalto.

Art. 7 - Valore dell'appalto

Il compenso spettante al Broker per il presente appalto sarà erogato, secondo consuetudine di mercato, dalla/e Compagnia/e assicuratrice/e che risulterà/risulteranno aggiudicataria/aggiudicatario della relativa gara.

Il predetto compenso sarà posto a carico dell'Assicuratore tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi.

Il compenso spettante al Broker – relativamente ai **RAMI DANNI** – dovrà essere compreso entro il limite minimo del 7,00% ed il limite massimo del 17,00% dei premi che l'Università corrisponderà alle Compagnie di Assicurazione e – relativamente ai **RAMI RCA-ARD** - dovrà essere compreso entro il limite minimo del 4,00% ed il limite massimo del 7,00% dei suddetti premi.

Il valore presunto per tutta la durata dell'appalto è stimato in € 182.858,19=Iva esclusa, fatte salve le regolazioni premio quando dovute, così di seguito specificato:

- € 166.234,72=Iva esclusa per il periodo certo di svolgimento del servizio (anni cinque);
- € 16.623,47=Iva esclusa per il periodo di proroga tecnica di mesi 6 (sei), fatte salve le regolazioni premio per la durata considerata.

Il valore annuo dell'appalto è di € 33.246,94=Iva esclusa, fatte salve le regolazioni premio.

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) è pari a zero.

Il valore presunto dell'appalto stimato in € 182.858,19=Iva esclusa, è determinato, in considerazione dei premi relativi alle coperture anno 2012, dalla somma del totale dei premi **RAMI DANNI** x la provvigione massima di 17,00% x anni 5 (cinque) di durata certa dell'appalto e mesi 6 (sei) di proroga tecnica e del totale dei premi **RAMI RCA-ARD** x la provvigione massima di 7,00% x anni 5 (cinque) di durata certa dell'appalto e mesi 6 (sei) di proroga tecnica.

Il valore presunto dell'appalto è stato stimato ai soli fini della determinazione della cauzione e dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara e non è vincolante per l'Università, in quanto l'importo deriverà dal numero e dal valore del premio dei contratti assicurativi da stipularsi.

Il servizio oggetto del presente appalto non comporta per l'Università alcun onere diretto né presente né futuro per compensi o rimborsi.

Nessun compenso, inoltre, potrà essere richiesto nel caso in cui l'Università ritenga di non procedere alla stipula di contratti d'assicurazione in relazione ai quali il Broker abbia svolto opera di consulenza, ovvero non si realizzi il buon esito delle procedure indette con l'assistenza del Broker.

L'Università non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione nei confronti del Broker.

Gli eventuali cambiamenti dell'assetto organizzativo dell'Università non comporteranno alcuna modifica delle condizioni contrattuali stabilite con il presente capitolato.

Per opportuna conoscenza si informa che il totale dei premi corrisposti dall'Università per le polizze assicurative in essere (ammontare annuo premi corrisposti nel 2012 escluse le regolazioni) è pari a € 226.754,83=, come risulta da tabella sottostante:

n°	RAMO	premio annuo lordo esclusa regolazione
1	R.C.T/O	€ 95.100,00
2	INCENDIO	€ 21.811,35
3	INCENDIO NO TAX	€ 15.280,42
4	FURTO/RAPINA/PORTAVALORI	€ 3.010,00
5	RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE /Progettisti/Validatori interni	€ 1.962,00
6	RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE /Validatori interni	€ 6.745,00
7	KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE- INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE	€ 4.265,00
8	INFORTUNI PROFESSIONALI VARIE CATEGORIE	€ 25.001,35
9	INFORTUNI STUDENTI	€ 45.450,00
10	R.C.AUTO – A.R.D (n. 4 auto) - "FURTO E INCENDIO" (n. 2 auto)	€ 7.307,71
11	INFORTUNI CONDUCENTE	€ 822,00
	TOTALE	€ 226.754,83

Art. 8 – Pagamento dei premi alle Compagnie di Assicurazione

Nell'ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna ed obbliga a versarli all'Assicuratore, in nome e per conto dell'Università, nei tempi e nei modi convenuti con l'Assicuratore stesso.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Università.

Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Art. 9 – Disposizioni a garanzia della tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini dell'applicazione dell'art.3 della legge del 13.08.2010 n. 136 contenente il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, il Broker aggiudicatario si impegna, **pena la risoluzione del contratto**, ad effettuare tutte le transazioni relative al contratto d'appalto avvalendosi esclusivamente di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati.

Il Broker aggiudicatario deve comunicare all'Università gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i entro sette giorni dall'accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

Il Broker aggiudicatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura – UTG della Provincia ove ha sede l'Università.

Art. 10 – Deposito cauzionale

L'impresa appaltatrice deve costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 113 comma 1 della d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., sul conto depositi cauzionali dell'Università presso:

Banca Carime- Agenzia Centrale Via Calefati, 100 -70122- BARI

CODICE IBAN IT65B036704000000000002786.

Il versamento dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario.

Ai fini di una corretta imputazione della costituzione del deposito andranno specificati :

- CODICE ENTE: 400399 (Università di Bari depositi cauzionali)
- importo:
- causale: (riportare l'esatta causale del deposito)
- versante: (nominativo / ditta che costituisce il deposito)

Sarà contestualmente rilasciata ricevuta al versante, che dovrà essere esibita in sede di restituzione del deposito.

La cauzione potrà essere costituita anche a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

La predetta cauzione è costituita a garanzia dell'esatto e corretto adempimento, da parte della impresa appaltatrice di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Art. 11 – Responsabilità del Broker - Copertura responsabilità civile professionale

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare all'Università, per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento del servizio e nella gestione delle

singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di Organi/Dirigenti/Funzionari dell'Università.

Non sono imputabili all'Università eventuali ritardi nei pagamenti effettuati dal Broker alle Compagnie di Assicurazioni.

L'Università avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Prima della stipulazione del contratto, il Broker aggiudicatario dovrà produrre copia conforme all'originale della polizza di Responsabilità Civile Professionale ex art. 110, comma 3, D.lgs. 209/2005, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00=.

Art. 12 - Penalità

Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato, ovvero proposte nella offerta tecnica presentata in sede di gara, comporterà l'applicazione della penale di € 50,00= per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o dichiarati dal Broker aggiudicatario in sede di gara nella propria offerta tecnica.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme; di conseguenza la predetta penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica.

Al verificarsi dell'inadempimento soggetto a penale, l'Università, a mezzo fax, intimerà al Broker aggiudicatario di provvedere entro il termine perentorio ivi indicato; le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 15 gg. dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva.

L'applicazione della predetta penale non preclude il diritto dell'Università di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

L'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese del Broker aggiudicatario, in caso di inadempimento delle obbligazioni e/o in caso di mancata osservanza in tutto o in parte delle condizioni riportate nel presente Capitolato e/o nella offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara. In entrambe le ipotesi prospettate è fatto salvo il risarcimento del danno.

L'Università si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno del Broker aggiudicatario nei seguenti casi:

- qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di cui all'art.109 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
- qualora il Broker ometta di dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
- qualora il Broker non si adoperi per ricercare le migliori condizioni di mercato possibili;
- inadempimenti che diano origine all'applicazione delle penalità di cui all'art. 12 del presente capitolato e che si protraggano per oltre 30 giorni;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- sospensione o interruzione del servizio da parte del Broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico del Broker aggiudicatario.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

In caso di risoluzione del contratto il Broker aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentire all'Università di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l'Università si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 14 – Cessione del contratto - Subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità.
Non è consentito il subappalto.

Art. 15 – Lotta contro la delinquenza mafiosa

Il Broker aggiudicatario dovrà assoggettarsi:

- a tutte le disposizioni di legge in vigore o che dovessero essere emanate in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- al Protocollo di legalità sottoscritto dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro con la Prefettura di Bari il 20/04/2012, consultabile sul sito dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (www.uniba.it/bandi-gare.it).

Art. 16 – Elezione di domicilio

Il Broker aggiudicatario si impegna ad eleggere e comunicare il proprio domicilio, nella città di Bari, presso il quale l'Università invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale inerente all'appalto, con espresso esonero dell'Università da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa.

Art. 17 - Controversie

Il Foro di Bari è l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del presente appalto, ed è comunque esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 - Spese e tasse

Le spese del contratto di appalto (copia, stampa, bollo, imposta di registro) e le spese di pubblicità sui quotidiani sono a carico dell'Appaltatore.

L'onere relativo all'I.V.A. sarà a carico della Stazione Appaltante.

Art. 19 - Disposizioni a tutela della riservatezza

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs 196 del 30/06/2003, e successive modifiche e integrazioni, sulla tutela della riservatezza, i dati personali raccolti dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della gara e alla gestione dell'eventuale rapporto con l'Università stessa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'interessato può far valere, nei confronti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Art. 20 - Modalità e criterio di aggiudicazione della gara

La gara è esperita mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006 e ss.mm.ii..

La gara è da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., secondo gli elementi di valutazione e i parametri ponderali qui di seguito riportati:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	OFFERTA TECNICA	80
2	OFFERTA ECONOMICA	20
	TOTALE	100